

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TAXI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 18.03.2008

INDICE

- Art. 1 Definizione del servizio
- Art. 2 Disciplina del servizio
- Art. 3 Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione
- Art. 4 Condizioni d'esercizio
- Art. 5 Numero delle licenze
- Art. 6 Riconoscibilità delle autovetture
- Art. 7 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Art. 8 Operatività del servizio
- Art. 9 Concorso per l'assegnazione delle licenze
- Art.10 Contenuti del bando
- Art.11 Presentazione delle domande e requisiti necessari
- Art.12 Titoli oggetto di valutazione
- Art.13 Assegnazione e rilascio della licenza
- Art.14 Validità della licenza
- Art.15 Trasferibilità della licenza
- Art.16 Caratteristiche delle autovetture
- Art.17 Inizio e sospensione del servizio
- Art.18 Turni di servizio ed acquisizione della corsa
- Art.19 Comportamento del tassista durante il servizio
- Art.20 Comportamento degli utenti
- Art.21 Sostituzione e collaborazione alla guida
- Art.22 Interruzione del Trasporto
- Art.23 Trasporto handicappati
- Art.24 Tariffe
- Art.25 Tassametro
- Art.26 Contachilometri
- Art.27 Impiego di tecnologie innovative
- Art.28 Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Art.29 Reclami
- Art.30 Addetti alla vigilanza
- Art.31 Idoneità dei mezzi al servizio
- Art.32 Sanzioni
- Art.33 Rinuncia alla licenza
- Art.34 Diffida
- Art.35 Sospensione
- Art.36 Revoca della licenza
- Art.37 Decadenza della licenza
- Art.38 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza
- Art.39 Approvazione del Regolamento

Art. 1 - **Definizione del servizio**

1. Il servizio taxi così come definito dall'articolo 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale.

Art. 2 - **Disciplina del servizio**

1. Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) dalla legge 15.1.1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - b) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616;
 - c) dalla legge regionale 6.4.1998, n. 10 "Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente", come modificata dalla legge regionale 24.12.1998, n. 45 " Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale delle Marche;
 - d) dalla legge 11/08/2003 n. 218;
 - e) dal D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni "Nuovo Codice della Strada";
 - f) dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
 - g) dal D.M. 15.12.1992, n. 572 concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - h) dal D.M. 20.4.1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
 - i) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 3 - **Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione**

1. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
2. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
3. La licenza per l'esercizio del servizio taxi è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge, che sia proprietario oppure abbia la disponibilità in leasing del veicolo, la quale potrà gestire il servizio medesimo in forma singola o associata.
4. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 7, comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.
5. Nei casi di cui al comma 4, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il soggetto conferente, se ancora in possesso dei requisiti di legge, è reintegrato nella titolarità della licenza, previa comunicazione al Comune, e fatta salva, nel caso di recesso, l'impossibilità di ritrasferire la licenza al socio conferente prima che sia trascorso un anno dal recesso medesimo.
6. L'esercizio della licenza conferita spetta comunque ad un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21.

Art. 4 - Condizioni d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
 - b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 15.01.1992, n. 21.
4. Il titolare della licenza trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

Art. 5 - Numero delle licenze

1. Sulla base dell'entità della popolazione e della sua distribuzione nel territorio comunale, dell'importanza delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive, scolastiche e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe, è determinato in 2 (due) il numero delle licenze concedibili per servizio di taxi con autovettura fino a nove posti compreso il conducente.

Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19 novembre 1992.
2. Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "taxi".
3. Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni: sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile di mm. 100 di base per 60 di altezza recante, nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10, la scritta "servizio pubblico" in nero su campo bianco e nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm. 20.
4. Sulle fiancate delle autovetture sono ammesse scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi. Tali scritte o stemmi potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 cmq.

Art. 7 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra l'esercente la linea ed il titolare della licenza di taxi, approvato dall'Ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 8 - Operatività del servizio

1. I titolari di licenza di taxi possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea e negli altri Stati, a condizione di reciprocità, ove i regolamenti di tali Enti lo consentono.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione. La prestazione del servizio per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.

3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.

Art. 9 - Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.

2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e nell'ambito del territorio comunale.

Art. 10 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- a) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza ai fini dell'assegnazione;
- b) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- c) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- d) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 11 - Presentazione delle domande e requisiti necessari

1. Chi intende ottenere la licenza deve presentare domanda nei modi legge, rivolta al comune, nella quale deve dichiarare:

- a) le proprie generalità;
- b) la cittadinanza italiana ovvero di un Paese dell'Unione Europea o di Paese Extracomunitario come disposto dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 286/98 e dall'art. 39 del D.P.R. n. 394/99;
- c) il codice e il domicilio fiscale;
- d) il godimento dei diritti civili e politici;
- e) di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- f) l'idoneità morale consistente in:
 - non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi;
 - non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

- non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare;
 - non aver subito i procedimenti o i provvedimenti di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
 - non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
- g) il tipo e le caratteristiche, compreso il numero dei posti utili, dell'autovettura che intende destinare al servizio;
2. Non possono essere accolte domande per ottenere la licenza se non a seguito della pubblicazione del bando.

Art. 12 - Titoli oggetto di valutazione

1. Ai fini dell'assegnazione delle licenze per l'esercizio di taxi, costituiscono titoli oggetto di valutazione secondo il seguente ordine preferenziale
- a) aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto del titolare di licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi negli ultimi quindici anni;
 - b) Titolo di studio;
 - c) Titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera;
 - d) La proprietà o la disponibilità in leasing di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto di persone portatrici di handicap;
 - e) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea;
 - f) Altri titoli attinenti alla professione.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano d'età.

Art. 13 - Assegnazione e rilascio della licenza

1. Il Responsabile del Servizio, provvede all'assegnazione della licenza.
2. La graduatoria di merito ha validità di un anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.
3. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di tassista.
4. All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista. Le attività incompatibili sono definite tali dal Responsabile del Servizio.

Art. 14 - Validità della licenza

1. La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno (scadenza il 31 Dicembre) a vidimazione presso il competente Ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista.
2. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 15 - Trasferibilità della licenza

1. La licenza è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o in idoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza, non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 16 - Caratteristiche delle autovetture

1. Nel rispetto della vigente normativa, il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche previste dall'art. 54 lett. a) del D.Lvo 30.4.1992, n. 285.

Art. 17 - Inizio e sospensione del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Ufficio comunale.

Art. 18 - Turni di servizio ed acquisizione della corsa

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dal Responsabile del Servizio.
2. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
 - a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta comunale;
 - b) mediante sistemi di chiamata via telefono;
 - c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada.

Art. 19 - Comportamento del tassista durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;

- d) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
 - e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
 - h) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - i) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
 - k) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
 - l) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
- 2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:**
- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 7;
 - c) portare animali propri in vettura;
 - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
 - f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 20 - Comportamento degli utenti

- 1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:**
- a) fumare;
 - b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a cinque;
 - c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 21 - Sostituzione e collaborazione alla guida

- 1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:**
- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;

- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.
 3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e dell'iscrizione nel Ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92.
 4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.
 5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e dell'iscrizione nel Ruolo di cui di cui all'art. 6 della legge 21/92.

Art. 22 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 23 - Trasporto handicappati

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 24 - Tariffe

1. Il Responsabile del Servizio, determina le tariffe per l'esercizio del servizio taxi.
2. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica.

Art. 25 - Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato.
2. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione presentano al Comune apposita istanza corredata da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro, unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrarne l'efficienza e l'idoneità all'impiego.
3. Il tassametro deve essere collaudato dal competente ufficio di Polizia Municipale che, controllatane la regolarità di funzionamento, provvede alla piombatura.
4. In caso si dovesse provvedere alla spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell'autovettura o in caso di rottura del sigillo, il conducente è tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, all'ufficio comunale competente per il settore e a sospendere il servizio fino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.

5. In caso di guasto al tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio".
6. Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo è in servizio, il conducente deve condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico effettuato.

Art. 26 - Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

Art. 27 - Impiego di tecnologie innovative

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

Art. 28 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

Art. 29 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente Ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Responsabile del Servizio sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli Uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

Art. 30 - Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 31 - Idoneità dei mezzi al servizio

1. La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei veicoli adibiti al servizio in ottemperanza alle direttive che saranno impartite dal Responsabile del Servizio.
2. La vidimazione annuale della licenza di cui all'articolo 15, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della polizia municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
3. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 32 - **Sanzioni**

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio di taxi, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 13 della L.R. 23.4.1998, n. 10:
2. La competenza territoriale dell'Ente delegato o subdelegato ad applicare le sanzioni amministrative, è determinata dal luogo nel quale è stata commessa l'infrazione.
3. Per quanto attiene le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative, di carattere pecuniario e non, previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, si rimanda a quanto disciplinato dalla L.R. 10.8.1998 n. 33.
4. Le sanzioni devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
5. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.
6. E' ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale nelle mani dell'agente accertatore nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.

Art. 33 - **Rinuncia alla licenza**

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 34 – **Diffida**

1. Il Responsabile del Servizio diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo sostituto :
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro, disposte dall'Amministrazione Comunale;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio Comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Responsabile del Servizio;
 - e) si procuri, con continuità e stabilità, il Servizio nel territorio di altri Comuni.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

Art. 35 - **Sospensione della licenza**

1. Il Responsabile del Servizio sospende la Licenza di esercizio per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - b) violazione per tre volte nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/98;
 - c) utilizzo per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;

- d) prestazione del servizio con tassometro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
 - e) fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Il Responsabile del Servizio, determina il periodo di sospensione della licenza tenuto conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 36 - Revoca della licenza

1. Il Responsabile del Servizio, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi dando contestualmente comunicazione all'Ufficio competente alla tenuta del ruolo:
- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;
 - b) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti previsti dal D.M. 20/12/1991 N. 448;
 - c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione, adottati ai sensi dell'art. 35;
 - d) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell' art. 12 della L.R. n. 10/98;
 - e) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore ai due anni;
 - f) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni alla legge L.R. n. 10/98 e al presente Regolamento;
 - g) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

Art. 37 - Decadenza della licenza

1. Il Responsabile del Servizio, dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:
- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;
 - b) per morte del titolare della licenza, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 9, comma 2°, della Legge n. 21/92;
 - c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro quattro mesi;
 - d) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

Art. 39 - Approvazione del Regolamento

1. Il presente regolamento, sarà depositato, per quindici giorni consecutivi, nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico con contemporanea affissione,

all'Albo Pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito e verrà inviato:

- a) Alla Regione Marche – Servizio Trasporti;
- b) Alla Provincia – Servizio Trasporti di Ascoli Piceno.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla scadenza della pubblicazione.